

Norme & Tributi

Società, regolare l'assemblea in audio o videoconferenza

LA PROPOSTA

Ipotesi posticipo al 31 luglio e rappresentante designato

EMERGENZA COVID-19

Irrelevanti le previsioni statutarie. La massima dei notai di Milano

Non è necessario che presidente e segretario siano nello stesso luogo

Angelo Busani

Le misure di «distanziamento sociale» anti contagio possono essere agevolmente adottate anche in ambito societario: le assemblee delle società (e i consigli di amministrazione) si possono regolarmente svolgere anche se tutti i partecipanti sono collegati in audio o video conferenza e, quindi, in particolare, anche se il presidente e il segretario della riunione non si trovino nello stesso luogo, a prescindere dal fatto che il segretario della riunione sia, o meno, un notaio.

Lo afferma il Consiglio Notarile di Milano nella nuova massima "emergenziale" n. 187 e lo si desume espressamente dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, il quale dispone infatti che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgi-

mento di riunioni, modalità di collegamento da remoto». È importante notarilo con la stagione assembleare alle porte: in particolare, le società quotate che devono svolgere l'assemblea entro il 30 aprile hanno infatti l'onere di convocare l'assemblea con 30 giorni di anticipo (o 45 giorni, se ci sono da nominare gli organi sociali) ai sensi dell'articolo 125-bis del decreto legislativo 58/1998.

Quindi, non è un problema che lo statuto della società non dica nulla sul punto dello svolgimento delle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione; né è un problema che lo statuto affermi che la validità delle riunioni in audio/videoconferenza è condizionata dal fatto della presenza, in un unico luogo, del presidente e del segretario verbalizzante, in quanto, appunto il Dpcm dell'8 marzo scorso autorizza a scavalcare queste preclusioni.

Il tema che resta (ma è una questione che si pone in ogni audioconferenza) è quello di garantire l'identificazione dei partecipanti, ciò che non rappresenta un problema nel caso delle adunanze a ristretta partecipazione (stante la conoscenza inter-personale), mentre può essere un problema nelle riunioni con un elevato numero di partecipanti, al quale si deve ovviare con la diligenza del caso concre-

to: ad esempio, distribuendo a coloro che domandano di partecipare un codice da digitare sul tastierino telefonico e che può univocamente identificare il singolo partecipante.

Lo svolgimento delle assemblee e degli organi amministrativi «mediante mezzi di telecomunicazione» (articolo 2370, comma 4; articolo 2388, comma 1, del Codice civile) è stato recepito nella riforma del diritto societario del 2003, la quale prese atto di quanto già in precedenza accadeva nella prassi professionale (ne diede notizia per la prima volta il Sole 24 Ore del 1° maggio 1996, in commento a un decreto con il quale il Tribunale di Milano dimostrò la prima apertura in tal senso). Successivamente si è anche adeguata la normativa delle società quotate: l'articolo 143-bis del regolamento emittenti (1971/99) dispone infatti che «lo statuto può prevedere l'utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una o più delle seguenti forme di partecipazione all'assemblea: a) la trasmissione in tempo reale dell'assemblea; b) l'intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie».

Proprio nell'ambito della prassi che si era sviluppata prima che il legislatore abilitasse espressamente la praticabilità delle adunanze "in remoto", era stato comune-

mente accettato (per ragioni di rigorosità nelle prime applicazioni pratiche di questa nuova modalità) il principio secondo cui nello stesso luogo dovessero almeno trovarsi il presidente e il segretario dell'assemblea, ciò che ancor oggi è - senza che ve ne sia più una ragione - tralasciato riportato nella massima parte degli statuti societari. Che il verbale possa essere firmato solo dal notaio se egli è il presidente dell'assemblea non si trovino nel medesimo luogo è infatti un principio pacificamente acquisito (lo si afferma ad esempio nello Studio n. 70/2009/1 del Consiglio nazionale del notariato).

Oggi la normativa in materia (sia il Codice civile che il regolamento emittenti) abilita, dunque, lo svolgimento delle adunanze in audio/video conferenza, «se lo statuto lo preveda», espressione dalla quale parrebbe desumersi che, in mancanza della clausola statutaria, la conferenza call non si possa svolgere: ma Dpcm a parte (la cui disciplina, da sé, chiude comunque ogni ragionamento sul punto), è da tempo stato sdoganato il punto (si veda la massima H.B.39 del notaio del Triveneto) che non è certo invalida l'adunanza svolta con l'utilizzo di sistemi audiovisivi anche se lo statuto non lo consente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pool di esperti all'opera su un decreto legge per salvare le assemblee

Assemblee di tutte le società (quotate e non quotate) posticipate al 30 giugno o addirittura al 31 luglio 2020 e da svolgersi, nel caso delle società quotate, senza la presenza fisica dei soci, i quali potranno parteciparvi solo conferendo la delega a un "rappresentante designato", senza peraltro perdere il diritto di ricevere dalla società emittente le informazioni che al socio occorrono per elaborare la propria consapevolezza in ordine all'espressione del voto.

È quanto ipotizzato in una bozza di decreto-legge emergenziale che un pool di professionisti esperti in diritto societario (lo studio legale Bonelli e notai Filippo Zabban e Carlo Marchetti) ha elaborato in coincidenza del fatto che sono questi i gior-

ni in cui si programmano le assemblee di bilancio della primavera prossima, nel cui ambito vengono effettuate le nomine degli organi sociali in scadenza. Ora la bozza dovrebbe essere messa al vaglio di Borsa Italiana, Assonime, Confindustria e di altri specialisti (tra cui proxy holders e società specializzate nell'organizzazione di assemblee) in modo da essere validata e presentata al Governo.

La prima novità sarebbe, come detto, la fissazione del termine ultimo per svolgere le assemblee di qualsiasi tipo di società (quindi quotate e non quotate) entro 180 o addirittura 210 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le altre novità ipotizzate riguardano le sole quotate. In primo luogo viene prevista l'obbligatorietà della nomina, da parte di tutte queste società, del "rappresentante designato" di cui all'articolo 135-undecies del Tuf: si tratta del soggetto che la società emittente mette a disposizione

affinché i soci che lo desiderino possano conferire a costui la propria delega di voto.

Inoltre, le società emittenti potranno perciò svolgere le assemblee a porte chiuse: all'assemblea potranno / dovranno presenziare solo coloro che ricoprono le cariche sociali e il rappresentante designato si farà portatore del voto (favorevole, contrario o di astensione) dei soci che abbiano rilasciato la delega.

Viene comunque garantita la possibilità dei soci di interloquire con la società emittente: è infatti previsto che, anteriormente all'assemblea, i soci possano formulare i loro quesiti e che l'emittente debba fornire le proprie risposte; ricevute le risposte, i soci interpellanti potranno, così, formulare le opportune valutazioni per l'espressione del proprio voto (delegato, come detto, al rappresentante designato).

—A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PROCESSI A DISTANZA

Udienze civili da svolgere utilizzando Skype e Teams

Le prime indicazioni della Giustizia sui programmi da usare

Giovanni Negri

Due programmi per svolgere le udienze civili da remoto e videoconferenza per quelle penali. Arrivano dal ministero della Giustizia le prime indicazioni operative per la gestione dei processi nella situazione venutasi a creare per effetto dell'emergenza sanitaria. Con provvedimento del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria - Sistemi informativi automatizzati, si affronta innanzitutto il caso dello svolgimento delle udienze civili, disciplinato dall'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto legge n. 11, approvato nella nottata tra venerdì e sabato scorsi.

È il caso delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, situazione da annoverare tra quelle cui i capi degli uffici giudiziari, una volta terminata la fase di rinvio a dopo il 22 marzo insieme alla sospensione dei termini, potranno fare ricorso per una gestione dei procedimenti coerente con le condizioni di sicurezza.

Il provvedimento allora chiarisce che potranno essere utilizzate

come programmi sia Skype per Business sia Teams, attualmente a disposizione dell'amministrazione giudiziaria. I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell'ufficio o personali, si sottintende, utilizzano infrastrutture della Giustizia o aree di data center riservate in via esclusiva al ministero.

Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti, nel caso di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

Sul versante penale, è diverso l'arco temporale perché il riferimento è allo svolgimento delle udienze non successivo al 22 marzo, ma nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio. In quest'arco temporale si prevede, tenendo comunque fermo quanto previsto dal Codice di procedura penale per lo svolgimento dei dibattimenti a porte chiuse per tutelare la sicurezza di imputati o testimoni, che le udienze dovranno essere svolte

utilizzando il più possibile lo strumento della videoconferenza.

In alternativa, potranno essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti per lo svolgimento delle udienze civili «daddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità».

E dagli avvocati arrivano richieste di estensione delle misure previste dal decreto, da introdurre in sede di conversione nelle prossime ore. L'unione delle camere penali, infatti, sollecita un intervento che allarghi, almeno fino al 3 aprile, la sospensione dei termini e il rinvio delle udienze. Una mobilità dei legali sul territorio, in questo momento, non è pensabile, si ricorda. Sul tavolo, poi la necessità che il ministero autorizzi i difensori a depositare gli atti, senza eccezioni, in modalità telematica. Come pure serve, avvisano i penalisti, viste le prime applicazioni sul territorio, un'interposizione ufficiale che dica con chiarezza che la sospensione dei termini interessa tutti i procedimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVVISO AL PUBBLICO

(ex art. 52-ter del DPR 08.06.2001 n. 327)

La società Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, con nota del 31.12.2015 (proprio prot. n. 1594 del 30.12.2015), ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001, formale istanza di Autorizzazione Unica, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa al metanodotto denominato "Allacciamento Plus S.r.l. Adelfia DN 100 (4") - 75 bar".

L'origine della direttrice in progetto avverrà dalla condotta in esercizio denominata "Derivazione per Turi" DN 500 (20") - 75 bar, all'interno dell'area impiantistica del PIDI 4105333/17, mediante l'inserimento sulla linea di by-pass di un pezzo a TEE, dove in corrispondenza dello stesso, verrà prevista la realizzazione dell'impianto tipo PIDA. L'impianto in progetto verrà realizzato all'interno dell'esistente area impiantistica, senza la necessità di dover ampliare lo stesso.

La condotta, una volta uscita dall'area impiantistica esistente e dopo aver effettuato una curva e controcurva di 90° (V1 e V2), attraversa la Strada Provinciale n.133 "Valenzano - Adelfia" al km 1+980. Successivamente, dopo aver svolto a sinistra di 90° (V3) si pone in maniera pressoché parallela alla S.P. 133 per circa 260 metri all'interno di alcuni uliveti; in questo tratto, la direttrice in progetto, pone particolare attenzione alla tutela degli ulivi con caratteristiche monumentali (L.R. 4 Giugno 2007, n.14), garantendo tramite scavi a sezione obbligata ed eventuali piste di lavoro "ristrette", la salvaguardia degli stessi.

Una volta oltrepassati suddetti uliveti, la condotta in progetto raggiunge il punto di riconsegna gas con giunto terminale interrato, posto immediatamente all'interno dell'area di proprietà dell'Utente finale. Con il presente avviso ha inizio la fase istruttoria del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss. mm. ii.

Oggetto del procedimento è l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 52 quater del DPR 327/2001 e ss. mm. ii. della "Allacciamento Plus S.r.l. Adelfia DN 100 (4") - 75 bar" con relative opere complementari" - Proponente: SNAM RETE GAS spa, con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7.

L'Ente competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica è la Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali (DGR 2006/2011 e DGR 1446/2014).

Responsabile del procedimento è l'ing. Giuseppe Angelini - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali, Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) (Tel. 0805403912; PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it). Il presente avviso con l'elenco, di seguito riportato, recanti le indicazioni dei fogli e delle particelle interessate dalla fascia del vincolo preordinato all'esproprio (VPE) e dalle aree da occupare temporaneamente, viene affisso per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dal giorno 12 marzo 2020 all'Albo Pretorio del Comune di Valenzano (BA) e del Comune di Adelfia (BA) nonché sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sui quotidiani "la Gazzetta del Mezzogiorno" edizione Bari" e su "il Sole 24 ore".

La documentazione progettuale è depositata, per la visione al pubblico, presso la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, Via Gentile 52 - 70126 Bari (BA). Tutta la documentazione progettuale, inoltre, è pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia al seguente link: <http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure-VIA> (digitare nel campo "cerca" la parola chiave "SNAM" e selezionare il risultato "Allacciamento Plus S.r.l. Adelfia DN 100 (4") - 75 bar").

Eventuali osservazioni con memorie scritte e documenti, inerenti e pertinenti al procedimento, dovranno essere inoltrate dagli interessati alla Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile 52 - 70126 Bari (BA) - (PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, per essere in seguito valutate nella apposita Conferenza di Servizi.

Il presente avviso integra a tutti gli effetti, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal DPR n. 327/01, in quanto è stato accertato che il numero dei proprietari delle particelle interessate dall'esecuzione dell'opera è superiore a 50 (cinquanta) (ex art. 52-ter). Il termine per la conclusione del procedimento è quello di cui al DPR n. 327/2001 e ss. mm. ii.

Elenco delle Aree Interessate dal V.P.E.

Comune di Valenzano

F. 20: P.lla 389 ditta catastale STRAMAGLIA Chiara; P.lla 391 ditta catastale POPEO Renzo; P.lla 390 ditta catastale PROCACCI Arcangelo; P.lla 388 ditta catastale QUERO Domenico;

F. 23: P.lla 322 ditta catastale LUCENTE Pasquale; P.lla 323 ditta catastale BAMBACIGNO Domenico, BAMBACIGNO Giuseppe, CASCARANO Angela, LAUDIZIO Angela, LAUDIZIO Giuseppe, LAUDIZIO Pasquale, LAUDIZIO Rosa; P.lla 324 ditta catastale DEL CORE Giovanni; P.lla 325 ditta catastale FIORE Angela nata a Triggiano (BA) il 28/01/1958, FIORE Angela nata a Valenzano (BA) il 30/10/1944, FIORE Concetta, FIORE Francesco, FIORE Giuseppe nato in Germania (EE) il 17/03/1983, FIORE Giuseppe nato a Triggiano (BA) il 14/12/1959, FIORE Grazia, FIORE Maria Teresa, FIORE Rocco, FIORE Rosa, FIORE Teresa, FIORE Vita, FIORE Vito Antonio, FIORE Vito Michele, GERBEL Hildegard, TRAVERSA Elena; P.lla 319 ditta catastale FARELLA Antonia, FARELLA Francesca, FARELLA Rosa; P.lla 333 ditta catastale TANGORRA Cesaria Maria, TANGORRA Floriana Elisabetta, TANGORRA Laura Rita; P.lla 332 ditta catastale NICASSIO Rocca.

Comune di Adelfia

F. 15: P.lle 553, 555 ditta catastale CHIECHI Paolo Pietro; P.lla 552 ditta catastale BRUNO Agnese, BRUNO Filippo, BRUNO Giuseppe, BUONO Filippo, BUONO Giuseppe, BUONO Natale, BUONO Pasquale, DE BELLIS Adalgisa Antonia, MASTRONARDI Giuseppe, MASTRONARDI Graziella; P.lla 554 ditta catastale MASTRONARDI Vita Maria, PIRAGINA Maria Antonia, SCATTAGLIA Angelo Giuseppe, SCATTAGLIA Anna, SCATTAGLIA Chiara, SCATTAGLIA Trifone, SCATTAGLIA Vito, VITOLLA Annalisa, VITOLLA Filippo, VITOLLA Giuseppe; P.lle 52, 54, 55 ditta catastale MUSELLA Lucia Maristella; P.lla 709 ditta catastale CAVALLO Teodoro Felice; P.lla 66 ditta catastale CALABRESE Vita Lucia; P.lla 95 ditta catastale PLUS S.R.L..

Elenco delle Aree in Occupazione Temporanea

Comune di Valenzano

F. 20: P.lla 389 ditta catastale STRAMAGLIA Chiara; F. 23: P.lla 323 ditta catastale BAMBACIGNO Domenico, BAMBACIGNO Giuseppe, CASCARANO Angela, LAUDIZIO Angela, LAUDIZIO Anna, LAUDIZIO Giuseppe, LAUDIZIO Pasquale, LAUDIZIO Rosa; P.lla 324 ditta catastale DEL CORE Giovanni; P.lla 325 ditta catastale FIORE Angela nata a Triggiano (BA) il 28/01/1958, FIORE Angela nata a Valenzano (BA) il 30/10/1944, FIORE Concetta, FIORE Francesco, FIORE Giuseppe nato in Germania (EE) il 17/03/1983, FIORE Giuseppe nato a Triggiano (BA) il 14/12/1959, FIORE Grazia, FIORE Maria Teresa, FIORE Rocco, FIORE Rosa, FIORE Teresa, FIORE Vita, FIORE Vito Antonio, FIORE Vito Michele, GERBEL Hildegard, TRAVERSA Elena; P.lla 319 ditta catastale FARELLA Antonia, FARELLA Francesca, FARELLA Rosa; P.lla 333 ditta catastale TANGORRA Cesaria Maria, TANGORRA Floriana Elisabetta, TANGORRA Laura Rita; P.lla 332 ditta catastale NICASSIO Rocca.

Comune di Adelfia

F. 15: P.lle 553, 555 ditta catastale CHIECHI Paolo Pietro; P.lle 52, 54 ditta catastale MUSELLA Lucia Maristella; P.la 709 ditta catastale CAVALLO Teodoro Felice; P.lla 66 ditta catastale CALABRESE Vita Lucia; P.lla 95 ditta catastale PLUS S.R.L..

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DL SANITÀ

Sospesa la privacy sui dati personali

Se indispensabile contro il virus, possono essere forniti anche a privati

Maurizio Caprino

L'emergenza coronavirus sospende anche il diritto alla privacy sui dati personali sensibili. Lo prevede l'articolo 14 del nuovo decreto emanato lunedì per potenziare il sistema sanitario di fronte all'emergenza (Dl 14/2020). E si va verso una "liberalizzazione" dei controlli della temperatura corporea: presto potrebbero essere eseguiti anche da personale non sanitario, come già avevano iniziato a fare alcune aziende a febbraio subito dopo l'istituzione delle zone rosse nel Lodigiano e nel Padovano, con una prassi però "bocciata" dal Garante.

La sospensione della privacy non è una misura improvvisa: era un'eventualità già prevista nel caso in cui la situazione diventasse difficile. E c'è l'ok del Garante della privacy, dato il 2 febbraio, subito dopo la delibera del 31 gennaio con cui il Consiglio dei ministri, in previsione di un'epidemia, aveva dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi.

L'articolo 14 del Dl riprende i contenuti della prima ordinanza (Opcm) emanata per attuare lo stato di emergenza. Dunque, rende possibile lo scambio tra sistema sanitario, forze dell'ordine e Protezione civile di tutti i dati sensibili delle persone necessari ai fini del contrasto dell'epidemia. Se fosse indispensabile, si arriverebbe anche a fornire i dati a privati (per esempio, aziende farmaceutiche per ricerca sui vaccini).

Il tutto, però, rispettando l'obbligo di proporzionalità che è fra i cardini del regolamento europeo 2016/679 (Gdpr). Quindi, per esempio, ai ricercatori privati potrebbero essere forniti solo dati disaggregati.

L'ultimo comma dell'articolo 14, recependo l'indicazione data dal Garante, stabilisce che alla fine dell'emergenza andranno adottate «misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali». Sarà in quella fase che tornerà la vigilanza ordinaria e quindi potranno emergere eventuali abusi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Dubbi sugli atti inclusi nello stop ai processi amministrativi

Palazzo Spada: restrizioni sul blocco dei termini Perplexità degli avvocati

Guglielmo Saporito

Giustizia amministrativa in agitazione, a pochi giorni dal decreto legge 11/2020 che doveva mediare ai problemi degli studi e dei tribunali.

La norma prevede che il processo amministrativo, per il periodo dall'8 al 22 marzo, entri in una fase identica a quella feriale. Dal 1° al 31 agosto, com'è noto, si sospendono tutti i termini processuali. Nel parere 571/2020 il Consiglio di Stato ritiene che le due settimane di sospensione riguardino solo la notifica e non il deposito del ricorso e gli altri adempimenti processuali. Questa interpretazione tende ad evitare che i procedimenti successivi al 22 marzo, cioè i ricorsi già fissati per la discussione dal 23 marzo

in poi, subiscano uno spostamento in avanti, generato dalle attività che dovrebbero compiersi nell'intervallo (8-22) di sospensione.

Ad esempio, un ricorso la cui decisione sia già stata cadenzata per il 21 aprile impone uno specifico adempimento da parte del difensore (il deposito di memorie, 30 giorni prima) entro il 21 marzo, nel periodo di sospensione. Quindi, osserva il parere, occorre evitare di scambussolare per più mesi il processo amministrativo: a questo scopo, secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, si potrebbero ritenere sospesi solo i termini per notificare il ricorso, mantenendo integro il calendario degli adempimenti collegati (memorie, documenti).

Secondo il Consiglio di Stato, grazie al coronavirus gli avvocati che hanno un ricorso in scadenza tra il 7 (sabato) ed il 22 marzo possono spostare questa scadenza al 23 marzo, ma solo per l'adempimento della notifica del ricorso.

Per gli altri adempimenti, nel periodo 8-22 marzo, i termini non si sospenderebbero perché sono operazioni che avvengono in modo digitale.

Un'opinione opposta è sostenuta dall'Unione nazionale degli avvocati amministrativisti (tramite il presidente Mario Sanino) e da autorevoli studiosi, che sottolineano, nel periodo di sospensione. Quindi, l'attività professionale è molto complessa ed esige la preparazione di studi, ricerche, documentazione, contatti con clienti. I quindici giorni di sospensione derivano dalla paralisi dei mezzi di produzione, delle catene di ideazione ed attuazione degli atti che poi vengono inoltrati in via telematica. Per questo motivo, se il legislatore ha inteso limitare le frequentazioni, questo riguarda tutto. L'equivoco sarà, auspicabilmente, chiarito e molto probabilmente con un'interpretazione letterale del periodo feriale come di fermo assoluto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA